



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 67 DEL 09/08/2024

SPETTACOLI E CONCERTI “BIAGIO IZZO” IN DATA 11 AGOSTO, “PANARIELLO VS MASINI” IN DATA 12 AGOSTO E “FIORELLA MANNOIA” IN DATA 13 AGOSTO PRESSO PIAZZA CASTELLO DI REGGIO CALABRIA ALLE ORE 21:00 – DEROGA SUPERAMENTO LIMITI DI EMISSIONE SONORE

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 11-12-13 agosto 2024 alle ore 21.30, presso Piazza Castello del Comune di Reggio Calabria si terranno rispettivamente i concerti/spettacoli di Biagio Izzo, di Panariello Vs. Masini e di Fiorella Mannoia, organizzati dal Promoter “Officina Dell'arte E.T.S.” giusta istanza trasmessa sul portale impresainungiorno.gov.it, all’ID pratica n. 92088790800-18072024-1133 del 19.07.2024, per il tramite del tecnico incaricato, Ing. Roberto Ceravolo;

Dato atto che:

- la Questura di Reggio Calabria, con ordinanza n. 2449/A4/Gab del 31.07.2024, ha disposto il servizio d’ordine e sicurezza pubblica ed individuato le misure da adottare per il corretto svolgimento della manifestazione;
- il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, con Ordinanza Sindacale n. 61 del 02.08.2024, ha disposto misure per ordine e sicurezza pubblica;
- il Dirigente del Settore “Polizia Municipale e Viabilità” con ordinanza n. 588 del 06.08.2024 ha disposto l’interdizione del transito veicolare, nonché, l’istituzione del divieto di sosta nelle aree limitrofe interessate dall’evento;

Dato atto che dalla documentazione di previsione dell’impatto acustico, acquista agli atti di cui al Supro n. 17693/19-07-2024, si evince il superamento dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente e, pertanto, si rende necessario apposita deroga sino al limite massimo richiesto di 81 dB;

Preso atto delle risultanze di cui al verbale nr. 133 del 05.08.2024 del Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo avente ad oggetto la verifica della documentazione tecnica per lo svolgimento del concerto e l’approvazione del progetto;

Visto l’art. 6 della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e preso atto che, successivamente, alla pubblicazione della citata Legge quadro, sono stati emanati diversi decreti attuativi relativi ai requisiti acustici ed ai limiti massimi di pressione sonora provocate da diverse sorgenti sonore;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 19.10.2009 nella quale, all’art. 13, viene disciplinata la specifica materia delle richieste in deroga per le emissioni sonore temporanee;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

Visti gli artt. 650, 659 e 660 del Codice penale;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022, relativa alla regolamentazione degli orari per le emissioni sonore dei pubblici spettacoli;

Ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. h), della Legge Regionale 34/2009 che richiama l'art.1, comma 4, del DPCM 01/03/1991 per la deroga ai limiti acustici;

Visti:

- l'art. 6 della Legge Quadro 447/95
- l'art. 13 della Legge Regionale n. 34/2009
- Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022
- gli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale

Dispone

- che le diffusioni sonore, emesse dagli impianti installati presso le strutture dei concerti/spettacoli di Piazza Castello, possono derogare ai limiti stabiliti dal comma 4 dell'art. 13 della Legge Regionale 34/2009 e non superare il limite massimo di 81 dB(A), nell'intervallo orario dello svolgimento degli eventi che si terranno nei giorni del 11.08.2024, 12.08.2024, 13.08.2024, al ricettore più sfavorevole, indicati nella relazione di impatto acustico presentata, trattandosi di attività temporanea e di limitata presenza di ricettori sensibili nell'area interessata;
- che le emissioni sonore del concerto devono cessare entro le ore 24.00 di giorno 03.08.2024.

Dispone, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa:

- al Promoter "Officina Dell'arte E.T.S."
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
- alla Questura di Reggio Calabria
- al Comando di Polizia Municipale
- all'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpacal)
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

Informa che

- la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
- la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650-659-660 del Codice Penale;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà